

dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali.

Comma 2 e 3.

Con apposita convenzione l'Inps e l'Agenzia delle entrate potranno disciplinare le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate. Nei confronti di tali soggetti l'Inps applica una sanzione da cinquecento a cinquemila euro, fermo restando la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito.

Comma 4.

La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Comma 5.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie fiscali e gli enti previdenziali ed assistenziali possono definire i termini e le modalità per l'utilizzo dei propri servizi telematici e della posta elettronica certificata per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Comma 6.

L'amministrazione finanziaria è tenuta a rendere accessibile il codice fiscale registrato nell'anagrafe tributaria e i dati anagrafici ad esso correlati a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, nonché ai concessionari e ai gestori di pubblici servizi che collaborino con l'amministrazione finanziaria.

Comma 7.

Per chi percepisce una pensione non superiore a diciottomila euro, qualora in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno risulti un debito di importo superiore a cento euro, l'ente previdenziale effettua il recupero non più fino al mese di febbraio, ma lo distribuisce in undici

mesi, senza interessi, ossia fino al mese di novembre dell'anno successivo.

Comma 8.

Il titolare di un reddito di pensione non superiore a diciottomila euro annui può chiedere l'addebito sulla pensione del canone RAI, suddiviso in massimo undici rate senza interessi aggiuntivi.

Questa modalità di trattenuta mensile può essere applicata ad altri tributi previa apposita convenzione con l'ente percettore di detti tributi.

Comma 12.

Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, relative ai termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Art. 39. Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

Comma 3, 3-bis e 4-quater.

Proroga al 15 dicembre 2010 il termine di sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo, titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo o di soggetti diversi da persona fisica con volume di affari non superiore a duecentomila euro. In caso di avvenuto pagamento non si fa luogo al rimborso.

Art. 48. Disposizioni in materia di procedure concorsuali

Comma 2.

Istituisce il divieto di presentare azioni esecutive o cautelari, previa richiesta dell'imprenditore, anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'imprenditore potrà presentare in tribunale la documentazione relativa al progetto di accordo e al termine del procedimento giudiziale il giudice dispone con decreto motivato il divieto per i creditori di azioni esecutive o cautelari e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione. L'istanza di sospensione è pubblicata nel registro delle imprese.

- Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" (G.U. n. 262 del 9 novembre 2010)

Art. 4. Misure contro il lavoro sommerso

Comma 1.

Modifica i commi 3, 4 e 5 del D.L. n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, e successive modificazioni, relativi alle sanzioni amministrative e civili previste per il caso di utilizzo di lavoro irregolare.

Per individuare l'oggetto della violazione, si fa riferimento non più all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, bensì all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro privato.

Si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente impiegato per un periodo lavorativo successivo.

Si prevede per le sanzioni civili applicate che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente è aumentato del 50 per cento. Si escludono dai soggetti passibili delle sanzioni i datori di lavoro domestico. Dall'applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso si esclude il caso in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti trovi evidenza la volontà di non occultare il rapporto, anche se si tratta di un diversa qualificazione del rapporto stesso. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare è attribuita agli organi ispettivi che effettuano controlli in materia di lavoro, fisco e previdenza. Viene altresì precisato che l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della L. 689/1981 è la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Comma 2.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 510/1996, aggiungendo un nuovo periodo che prevede una deroga agli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico per il quale è prevista la possibilità, qualora non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

Comma 3.

Modifica il comma 7-bis dell'articolo 36-bis del D.L. 223/2006, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 247/2007 recante attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007. Resta di competenza dell'Agenzia delle entrate l'adozione dei suddetti provvedimenti sanzionatori amministrativi relativi però non più alle violazioni contestate ma commesse prima dell'entrata in vigore del D.L. 223/2006.

*Art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità**Comma 1.*

Interviene sull'articolo 33, comma 3, della legge 104 del 1992 limitando il diritto ai permessi giornalieri al lavoratore dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità, solo al caso in cui quest'ultimo sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado. La possibilità di estensione ai parenti ed agli affini di terzo grado è contemplata qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il diritto ai permessi giornalieri non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona tranne ai genitori, anche adottivi, di figli con handicap in situazione di gravità, ai quali è riconosciuto ad entrambi il diritto di fruirne alternativamente.

Anche la normativa concernente il beneficio relativo all'avvicinamento alla sede di servizio è novellata: il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina non più al domicilio del lavoratore che presta assistenza ma al domicilio della persona da assistere.

Qualora il datore di lavoro o l'Inps attraverso verifiche a campione, accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto a beneficiare dei tre giorni di permessi mensili, è prevista la decadenza per il lavoratore da tale diritto.

Commi 4 e 5.

Le amministrazioni pubbliche comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i nominativi dei dipendenti cui sono accordati i permessi, i dati dell'assistito ed il contingente complessivo di giorni ed ore di permesso fruiti nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, istituisce e cura una banca di dati informatica in cui confluiscono le predette comunicazioni fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 33. Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica

Comma 1.

Modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, specificando che il personale ispettivo, a termine delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, rilascia al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, il verbale di primo accesso ispettivo che deve contenere l'identificazione dei lavoratori e le modalità del loro impiego, la descrizione delle attività svolte dal personale ispettivo, le eventuali dichiarazioni del datore di lavoro o di chi è presente all'ispezione e ogni richiesta anche documentale utile ai fini dell'istruttoria.

Comma 2.

In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora si rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, il datore è diffidato alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale.

Comma 3.

In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Comma 4.

Il personale ispettivo provvede all'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai precedenti commi, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

- a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
- b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili;
- c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
- d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta;
- e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

Comma 5.

Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico, produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

Commi 6 e 7.

Viene esteso il potere di diffida oltre che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, i quali vi provvedono con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

Art. 34. Indicatore di situazione economica equivalente

Commi 1-14.

Viene modificato l'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 sulla Dichiarazione sostitutiva unica. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale ma è prevista la facoltà di presentare entro il periodo di validità della stessa, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche. La dichiarazione può essere presentata ai comuni, ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica o alla sede Inps o all'Inps in via telematica. Una prima importante modifica riguarda la competenza INPS nella determinazione dell'ISEE sulla base dei dati autocertificati dal soggetto. L'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni o difformità rispetto agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria e li comunica all'Inps con procedura informatica. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche a cui l'Inps riversa le informazioni dell'Agenzia delle entrate, rilasciano un'attestazione riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Restano fermi, infine, i controlli che prevedono l'obbligo, a carico dell'Agenzia delle entrate, di avviare riscontri relativamente al patrimonio mobiliare del richiedente, in presenza di specifiche omissioni o difformità tra elementi disponibili e dati dichiarati. Una quota delle verifiche della Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

*Art. 35. Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Commi 1-3.*

Modifica l'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in materia di indennizzo per le aziende commerciali in crisi.

Si conferma la concessione dell'indennizzo ai commercianti che cessano l'attività in base alle condizioni fissate dall'art. 19-ter della legge n. 2 del 2009 a condizione che siano in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

Per i soggetti che, nel mese di compimento dell'età pensionabile, sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima.

Le domande di indennizzo possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012. La scadenza dell'aliquota contributiva aggiuntiva dovuta dai commercianti iscritti presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014. Si prevede infine che gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

*Art. 36. Modifiche all'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
Comma 1.*

Si modifica l'articolo sopra indicato che contiene una serie di interventi a carico del Fondo per la formazione professionale, prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

*Art. 39. Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali**Comma 1.*

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata configura le ipotesi di reato, come previsto dalle norme penali.

*Art. 40. Contribuzione figurativa**Comma 1.*

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

*Art. 41. Responsabilità di terzi nelle invalidità civili**Comma 1.*

Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

Comma 2.

Il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 42. Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'Inps**Comma 1.*

A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è

tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

Comma 2.

Se l'indennità di malattia è a carico dell'Inps l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'Istituto.

Commi 3 e 4.

Entro quindici giorni dal ricevimento della sopracitata comunicazione, l'Inps trasmette all'impresa di assicurazione un "certificato di indennità corrisposte" (CIR) che attesta l'importo e l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia. Tale importo viene di conseguenza rimborsato all'Inps dall'impresa assicuratrice.

Art. 43. Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali

Comma 1.

Dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle iscrizioni e cancellazioni dall'albo delle imprese artigiane sono inopponibili all'INPS decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.

Art. 44. Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria

Comma 1.

Le norme dell'art. 14 comma 1-bis della legge 30/1997 si applicano anche ai pignoramenti mobiliari promossi nei confronti di enti di previdenza obbligatoria. La predetta disposizione prevede che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico.

Art. 45. Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia

Comma 1.

Viene integrato l'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1996, n. 564, al fine di escludere ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro, laddove essa derivi da infortunio sul lavoro. In tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

Art. 49. Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'Inps

Comma 1.

Modifica il regolamento di istituzione del Fondo di solidarietà del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito per cui la nomina dei componenti il Comitato amministratore può essere effettuata per più di due volte.

Comma 2.

Modifica la composizione del Comitato amministratore della gestione separata dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (parasubordinati) istituito presso l'Inps. Si riduce a dodici il numero dei componenti del Comitato e di un'unità (cinque invece di sei) la componente nominata dagli iscritti al Fondo stesso. Questi cinque membri sono designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo. Infine il testo prevede che alla presidenza di questo Comitato amministratore sia posto il Presidente dell'INPS o un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

Art. 50. Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative

Comma 1.

Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il datore di lavoro, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso, ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni

equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.

- Decreto n. 49263 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 18 dicembre 2009 "Proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa" (G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010)

Art. 1.

Comma 1.

Viene prorogato al 31 dicembre 2010 la valenza temporale del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa" istituito presso l'INPS con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 28 settembre 2000, n. 351. Pertanto a tale Fondo potranno accedere i lavoratori che maturano i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2010.

- Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'interno, 28 ottobre 2009 "Determinazione delle modalità di destinazione all'Inps del contributo forfetario" (G.U. n. 21 del 27 gennaio 2010)

Art.2.

Stabilisce la ripartizione della quota forfetaria, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, versata entro il 30 settembre 2009 all'Inps dai datori di lavoro ai fini dell'ammissibilità della dichiarazione di emersione di cui al comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (regolarizzazione di colf e badanti). L'ammontare delle somme affluite è ripartito dall'Inps nelle seguenti misure:

a) euro 253 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive

modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori interessati;

b) euro 80 per assicurare la copertura delle spese necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti previsti all'art. 1-ter della legge n. 102 del 2009, da imputare:

- per 80 euro all'Inps in caso di regolarizzazione dei lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea;

- per 54 euro al Ministero dell'interno e per 26 euro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in caso di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari;

c) euro 167 destinati a specifico versamento in entrata al bilancio dello Stato per il finanziamento di quota parte dei maggiori oneri conseguenti all'operazione di regolarizzazione per il Servizio sanitario nazionale.

- Decreto n. 48295 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 17 novembre 2009 "Ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863" (*G.U. n. 33 del 10 febbraio 2010*)

Art. 1.

Ai sensi dell'art.1, comma 6 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, a decorrere dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010, l' ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, è aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 2.

Con decorrenza dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2009, l'Inps è autorizzato ad erogare il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà nella misura dell'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, fino a concorrenza delle risorse finanziarie all'uopo stanziato. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse finanziarie stanziato, l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale tiene conto dell'ordine

cronologico di stipula degli accordi di solidarietà.

Art. 5.

L'Inps è tenuto ad effettuare il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie.

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 12 novembre 2009, "Posizione previdenziale dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare" (G.U. n. 43 del 22 febbraio 2010)

Art. 1.

Comma 1.

Viene definita la posizione previdenziale dei lavoratori che hanno aderito ai programmi di emersione del lavoro non regolare previsti dalla legge n. 383/2001 stabilendo nella percentuale del 45 per cento la misura dell'integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge suindicata e per i due periodi successivi.

Conseguentemente è ridotta la retribuzione ai fini della determinazione delle misure del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive varate.

Art. 2.

Comma 1.

E' fissata nella percentuale del 44 per cento la misura del concorso agli oneri in caso di eventuale ricostruzione della posizione previdenziale pregressa dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione.

La domanda di ricostruzione della posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavori pregressi deve essere prodotta dagli interessati entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- Decreto n. 49281 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 dicembre 2009, "Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al

reddito nei progetti di formazione in azienda" (G.U. n. 44 del 23 febbraio 2010)

Art. 1. Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione o riqualificazione

Comma 1.

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, i datori di lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi dal lavoro percettori di sostegno al reddito in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Comma 2.

Nei progetti possono essere utilizzati i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga, i lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863/1984) e infine quelli sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009.

Art. 4. Incentivo

Comma 1.

A carico del datore di lavoro è previsto il pagamento, a favore del lavoratore, della differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

Comma 2.

L'Inps accantona per ogni lavoratore la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

Art. 5. Oneri finanziari

L'onere derivante dall'attuazione di tale decreto grava sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 convertito nella legge n. 2/2009.

Art. 6. Monitoraggio

L'INPS comunica trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo degli oneri finanziari sostenuti.

- Decreto n. 49409 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2009, "Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l'autoimprenditorialità" (*G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010*)

Art. 1.

Sono previsti incentivi per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, per l'avvio di nuova attività imprenditoriale. Beneficiari dell'incentivo, di cui all'art. 7-ter, comma 7 della legge n. 33 del 9 aprile 2009, così come modificata dal decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, sono i destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi per crisi che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o associarsi in cooperativa.

Art. 2.

Comma 1.

L'incentivo, erogato dall'Inps, consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno al reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazione, nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009), per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

Art. 3.

Comma 1.

I lavoratori che intendano usufruire di questo incentivo devono presentare domanda all'Inps entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito e devono indicare l'attività da intraprendere su apposito modulo predisposto dal medesimo Istituto.

- Decreto n. 32962 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 17 dicembre 2009 "Modalità attuative dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 - Sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello -